

Disegno di legge

(Sospensione temporanea della presentazione di domande per Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e modifica alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)).

Articolo 1

(Sospensione temporanea della presentazione di domande)

1. La presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni ed alla deliberazione del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria 17 dicembre 2012, n. 31 (Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)), è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

(Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT))

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)) e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“d bis) provvedono alla nomina dei consigli di disciplina ai sensi dell'articolo 54 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) delle aziende affidatarie del servizio pubblico di trasporto.”.

Articolo 3

(Disposizioni transitorie dell'articolo 1)

1. Sono fatti salvi, sempre che tali procedimenti fossero assentibili sotto il profilo commerciale ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale-Assemblea Legislativa n. 31/2012 e successive modificazioni e integrazioni, i procedimenti di autorizzazione commerciale per i quali si sono già svolte:
 - a) le Conferenze di servizi interne di cui all'articolo 19bis della l.r. 1/2007 e successive modifiche e integrazioni, relative alla verifica preventiva di ammissibilità, anche se non ancora concluse con il rilascio del relativo parere;
 - b) le Conferenze di servizi in sede referente ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della l.r. 1/2007 e successive modifiche e integrazioni.
2. Sono fatti salvi e restano fermi gli Accordi di programma e gli Accordi di pianificazione già sottoscritti.

Articolo 4

(Disposizioni transitorie dell'articolo 2)

1. Sono fatti salvi gli atti di nomina dei consigli di disciplina di cui all'articolo 54 del r.d. n. 148/1931, già adottati dalla Città Metropolitana di Genova e dalle Province, quali enti di area vasta ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 5
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020:

Stato di previsione dell'entrata

- Riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 300.000,00 (trecentomila/00) al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti".

Stato di previsione della spesa

- Riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 300.000,00 (trecentomila/00) della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 2 "Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori", Titolo 1 "Spese correnti".

Articolo 6
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL D.D.L.

ARTICOLI 1 e 3

La diffusione del virus denominato Covid19 ha costretto il legislatore ad emanare una serie di atti legislativi finalizzati al contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, i quali hanno sospeso la maggior parte delle attività commerciali nel nostro Paese per un periodo di oltre due mesi, con ricadute pesantissime dal punto di vista economico.


I provvedimenti normativi che si sono susseguiti nel tempo (DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPR 11 marzo 2020, DL 17 marzo 2020 n. 18, Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, DPR 22 marzo 2020, DL 25 marzo 2020, n. 19, D.P.C.M. 10 aprile 2020, DPCM 26 aprile 2020) hanno in particolare sospeso le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (specificamente individuate negli allegati degli stessi provvedimenti normativi) sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché fosse consentito l'accesso alle sole predette attività.

Il sistema commerciale e produttivo ligure, già provato dalla preesistente di crisi economica a livello internazionale, nonché da una situazione di crisi infrastrutturale senza precedenti (crollo del ponte autostradale Morandi a Genova, crollo del viadotto Madonna del Monte a Savona, crollo del ponte di Albiano), ha subito un ulteriore collasso, soprattutto a livello di piccole e micro imprese, tra le quali si sono verificate le chiusure di molte attività e il drastico ridimensionamento di altre.

La situazione risulta evidenziata nella seguente tabella che riporta i dati forniti dalle Camere di Commercio Liguri con riguardo al primo trimestre 2020, quindi senza ancora tenere conto dei successivi effetti delle sospensioni delle attività che si sono protratte nel tempo:

Commercio al dettaglio per tipologia e provincia in Liguria - 1° trimestre 2020

	GENOVA			IMPERIA			LA SPEZIA			SAVONA			LIGURIA		
	Iscrizioni	Cessazioni	Saldo	Iscrizioni	Cessazioni	Saldo	Iscrizioni	Cessazioni	Saldo	Iscrizioni	Cessazioni	Saldo	Iscrizioni	Cessazioni	Saldo
Dettaglio in esercizi non specializzati e GD	7	37	-30	3	10	-7	3	15	-12	4	14	-10	17	76	-59
Dettaglio in esercizi specializzati	61	249	-188	14	65	-51	12	65	-53	22	87	-65	109	466	-357
Dettaglio ambulante	13	43	-30	2	23	-21	8	28	-20	2	25	-23	25	119	-94
Dettaglio fuori dai negozi internet ecc	42	28	14	11	4	7	4	6	-2	5	6	-1	62	44	18
Totale commercio al dettaglio	123	357	-234	30	102	-72	27	115	-88	33	132	-99	213	706	-493



Nel corso del 1° trimestre 2020 il commercio al dettaglio presenta saldi negativi in tutti i casi tranne che per il commercio fuori dai negozi via internet ecc, ma limitatamente al dato delle province di Genova e Imperia che consentono alla Liguria di presentare un saldo positivo di 18 unità; molto pesante il saldo negativo degli esercizi specializzati

La Regione era intervenuta a tutela dei piccoli commercianti nel 2012 (con legge regionale del 9 ottobre 2012, n. 33) e nel 2016 (con legge regionale 29 giugno 2016, n. 10), stabilendo la sospensione temporanea della presentazione di domande di autorizzazioni per nuove aperture di Medie, Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali, per fronteggiare situazioni di crisi peraltro di portata inferiore rispetto a quella attuale:

Provincia	Saldi										
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
GENOVA	-267	-252	-207	-289	-365	-246	-286	-422	-362	-469	-412
IMPERIA	-63	-52	-96	-138	-360	-151	-74	-95	-127	-93	-128
LA SPEZIA	-85	-65	-56	-103	-151	-93	-56	-111	-57	-102	-157
SAVONA	-28	-34	-161	-199	-199	-100	-138	-99	-111	-164	-222
LIGURIA	-443	-403	-520	-729	-1075	-590	-554	-727	-657	-828	-919

I saldi di cui alla tabella che precede derivano dal rapporto tra registrazioni ed iscrizioni di imprese rispetto alle cancellazioni.

Analogamente, in questo momento di estrema difficoltà, e sulla base della richiesta avanzata in tal senso dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio del dettaglio che rappresentano i piccoli esercenti con nota del 21 maggio 2020, il DDL in oggetto stabilisce la sospensione temporanea della presentazione di domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali, per un periodo di tempo limitato e, specificatamente, fino al 31 dicembre 2020.

Per l'individuazione di questo periodo di sospensione si è, altresì, tenuta in considerazione l'ulteriore proroga del periodo di emergenza che il Governo, con gli ultimi D.C.P.M., a stabilito fino al 31 dicembre 2020.

Tale, sia pur limitata, tempistica potrebbe consentire di verificare e comprendere meglio la portata di questo impatto sulle piccole e micro imprese del commercio ligure anche al fine di ricalibrare i successivi interventi che la Regione potrà assumere per questo importante settore della nostra economia territoriale.

Vengono fatti salvi, sempre che fossero assentibili sotto il profilo commerciale, i procedimenti di autorizzazione commerciale per i quali si sono già svolte determinate fasi, indicate in modo specifico ed espresso nel testo del DDL, e gli Accordi di programma e gli Accordi di pianificazione già sottoscritti.

Si richiede la dichiarazione di urgenza e l'entrata in vigore della legge il giorno della pubblicazione sul BURL.

ARTICOLI 2 e 4

Con l'inserimento della lettera d bis) al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT) si introduce, fra le funzioni attribuite alla Città metropolitana di Genova e agli enti di area vasta, quali enti di governo degli ATO previsti dall'articolo 9 della l.r. 33/2013 stessa, la nomina dei consigli di disciplina delle aziende affidatarie del servizio pubblico di trasporto di cui all'articolo 54 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione). Sono fatti salvi gli atti di nomina dei consigli di disciplina di cui all'articolo 54 del r.d. n. 148/1931, già adottati dalla Città Metropolitana di Genova e dalle Province.

Relazione articolata

L'articolo 1 opera una sospensione temporanea della presentazione di domande per grandi strutture di vendita e centri commerciali fino al 31 dicembre 2020.

L'articolo 2 inserisce la lettera d bis) all'articolo 7 della l.r. 33/2013, la quale prevede che la Città metropolitana e le Province esercitano le funzioni relative alla nomina dei consigli di disciplina delle aziende affidatarie del servizio pubblico di trasporto, ai sensi dell'articolo 54 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

L'articolo 3 inserisce una norma transitoria che esclude dalla sospensione operata dall'art. 1 i procedimenti per il rilascio di autorizzazione di grandi strutture di vendita e centri commerciali che abbiano già superato determinate fasi, nonché gli accordi di programma e gli accordi di pianificazione già sottoscritti.

L'articolo 4 inserisce una norma transitoria relativa all'articolo 2 che fa salvi gli atti di nomina dei consigli di disciplina di cui all'articolo 54 del r.d. n. 148/1931, già adottati dalla Città Metropolitana di Genova e dalle Province.

L'articolo 5 reca la norma finanziaria relativa all'articolo 1.

L'articolo 6 dispone la dichiarazione di urgenza della legge e la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul BURL.